



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La comunicazione del titolare effettivo declinata ai trust

di Ennio Vial



OneDay Master

Comunicazioni del trust

Scopri di più

Il **titolare effettivo** è individuato dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#) (cd. decreto antiriciclaggio), a mente del quale: “*Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo*”. I commi successivi dell'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), forniscono i **criteri da seguire** per compiere questa individuazione.

Ai sensi del successivo [articolo 21, D.Lgs. 231/2007](#), inoltre, le società dotate di personalità, ed i **trust** “produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali,” sono tenuti a **comunicare i dati dei propri titolari effettivi all’ufficio del registro delle imprese**.

Con specifico riferimento all’istituto del trust, inoltre, il successivo [articolo 22, comma 5, D.Lgs. 231/2007](#), elenca **come titolari effettivi** dell’istituto i **seguenti soggetti**:

- **disponente** (costituente);
- **trustee** (fiduciario);
- **guardiano**;
- **beneficiario/beneficiari**.

Il trustee, inoltre, deve mantenere informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust stesso, ad esempio nuovi beneficiari, nuovi guardiani e così via.

Ai sensi del comma 3, articolo 21 del Decreto Antiriciclaggio, il trustee deve, quindi, trasmettere apposita comunicazione (pratica T.E.) presso la Camera di Commercio ove il Trust è stato istituito, segnalando i dati anagrafici dei titolari effettivi così come identificati ai sensi del già citato co. 5 art. 22.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.



Il Registro dei Titolari effettivi (Sez. Ordinaria e Speciale), infatti, era stato “sospeso” con Ordinanza n. 8083 del 7 dicembre, T.A.R. Lazio. Lo scorso 9 aprile lo stesso TAR Lazio ha però respinto i ricorsi con i quali era stato richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT n. 236 del 29 settembre 2023 relativo all’operatività del Registro dei titolari effettivi, di cui al D.M. n. 55/2022 e sembrava, quindi, che il registro dovesse ritenersi a tutti gli effetti operativo. Più recentemente è però intervenuto il Consiglio di Stato che, con **Ordinanza n. 1853 del 17 maggio** ha ri-sospeso “*l’esecutività della Sentenza del 9 aprile*” fissando una nuova discussione in data 19 settembre. Invero, non è chiaro se la sospensione del Registro T.E. riguarda solo la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva restando invece operativo il Registro ai fini della “raccolta” delle pratiche T.E.

Nel sito del “registro imprese - <https://titolareeffettivo регистрация.рф/home>” infatti, sembra essere sospesa solo la “consultazione” e non anche l’obbligo di comunicare da parte dei soggetti obbligati, i dati dei propri titolari effettivi.

In attesa di chiarimenti, pertanto, ricordiamo come la comunicazione Titolare effettivi debba essere inviata **telematicamente** attraverso l’applicativo DIRE <https://dire регистрация.рф/> all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio selezionando la pratica “TE-Titolare Effettivo”.



DI
RE

Depositi e Istanze
Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Strumenti

Impostazioni

Visure e bilanci

SUGGERIMENTO:
Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

Iscrizione Variazione Bilancio Trasferimento d'azienda Titolare effettivo Cancellazione

Inse

Iscritto al Registro Imprese / REA
PGP non iscritta al Registro Imprese / REA
Trust
Mandato fiduciario

Per i trust **la pratica viene trasmessa alla Camera di commercio della Provincia in cui il trust è stato istituito**, così come stabilito dal Decreto Interministeriale MIMIT 20.4.2023.

La **pratica TE**, per i trust:


- deve essere **firmata digitalmente** (formato p7m) **dal trustee** (non è ammessa la procura speciale);
- **non prevede allegati obbligatori**;
- **è soggetta al pagamento di diritti di segreteria** ed è esente dall'imposta di bollo.

I dati che **devono essere comunicati** sono:

- i **dati identificativi del Trust**;
- la **data, il luogo e gli estremi** dell'atto di costituzione;
- i **dati anagrafici del soggetto** o dei soggetti individuati come titolari effettivi;
- il **requisito che conferisce tale status**.

Proponiamo il seguente esempio:

Siamo in presenza di un **trust domestico** privo di guardiano ove Tizio è disponente e Caio è Beneficiario. Il trustee è Gamma srl con Sempronio amministratore. Il trust controlla al 100% Alfa srl, amministrata da Mevio.



In relazione al trust, **sarà il trustee ad inviare la comunicazione TE alla sezione speciale del Registro imprese** comunicando i dati di Tizio (disponente), Caio (beneficiario) e Sempronio stesso (amministratore della trust company). La comunicazione sarà **sottoscritta da Sempronio** in qualità di amministratore della trust company, e saranno **indicati quali titolari effettivi Tizio e Caio** (non essendovi, in questo caso, il guardiano).